



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)**

e

**l'IMI – Intergruppo Melanoma Italiano
(di seguito denominato IMI)**

“Area didattica: educazione alla salute ed ai corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori”

VISTO

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l'articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, la massima flessibilità, tempestività e valorizzazione delle risorse locali;
- il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito con la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università e, nello specifico, l'articolo 1 che istituisce l'insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” e la successiva Circolare Ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010 con la quale sono state emanate le relative indicazioni a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;
- l'articolo 1, comma 7, lettera g, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che pone tra gli obiettivi formativi prioritari delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa lo “sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione”;
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento di attuazione del citato articolo 21 della Legge n. 59/1997;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione;
- i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 dicembre del 2000, dove all'articolo 35 è previsto: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”;
- le indicazioni e gli orientamenti sulla partecipazione studentesca contenuti nella direttiva del 10 novembre 2006;
- l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017 del 23 dicembre 2016;

- che l'Intergruppo Melanoma Italiano è un'associazione costituita nel 1998, con riconosciuta personalità giuridica a seguito di Decreto Prefettizio;

PREMESSO CHE

IL MIUR:

- sostiene le autonomie scolastiche nella loro interazione con le autonomie locali, le istituzioni, gli enti pubblici, i soggetti privati e associativi del territorio, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati;
- ricerca le condizioni atte a coniugare nelle scuole, in forza dell'autonomia riconosciuta dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, la massima flessibilità organizzativa, l'efficacia delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli interventi, avvalendosi dell'apporto costruttivo di tutti i soggetti protagonisti della comunità sociale di appartenenza;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente e di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un apprendimento efficace;
- ritiene di significativa importanza la collaborazione, con tutti i soggetti educativi, a partire dalla famiglia, per la promozione dell'educazione alla salute dei giovani.

L'IMI:

- non ha finalità di lucro, né diretto né indiretto, ed ha lo scopo di contribuire all'approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, genetico, molecolare, diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale di problematiche attinenti il melanoma;
- persegue tale scopo in maniera multidisciplinare, riunendo le competenze professionali nelle specialità biologiche (ricerca di base e clinico-traslazionale) e mediche (epidemiologia, dermatologia, anatomia patologica, chirurgia, diagnostica, oncologia);
- promuove la consapevolezza della rilevanza sociale della malattia (il melanoma è divenuto un problema sociale per l'aumento di incidenza negli ultimi decenni soprattutto tra i giovani) presso l'opinione pubblica ed il mondo sanitario, con attività informative ed educazionali sul territorio nazionale;
- intende proseguire nelle attività di prevenzione primaria del melanoma maligno cutaneo, con il coinvolgimento sia delle scuole primarie, al fine di continuare a tenere alto il livello di attenzione su una corretta esposizione al sole per prevenire il rischio di insorgenza di tale patologia neoplastica, sia delle scuole secondarie, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni su problematiche attinenti il melanoma (riduzione dei fattori di rischio - per esempio, evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti artificiali di lampade e lettini - ed aumento della diagnosi precoce)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

- 1) Il MIUR e l'IMI concordano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, di attivare procedure per la programmazione di interventi mirati al fine di favorire l'individuazione e l'attuazione di progetti ed iniziative congiunte, finalizzate alla prevenzione primaria del melanoma. In particolare, il MIUR e l'IMI individueranno programmi ed azioni per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della prevenzione delle malattie oncologiche in particolare per il melanoma attraverso l'uso di strumenti diagnostici e con l'adozione di stili di vita salutari.

Articolo 2

(Impegni delle Parti)

- 1) Il **MIUR** si impegna a sostenere e diffondere le suddette attività nel prossimo triennio a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e a promuovere e diffondere nelle scuole le proposte dell'IMI in base alle modalità concordate in seno al Comitato paritetico di cui all'articolo 3.
- 2) L'**IMI** s'impegna a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado progetti di comunicazione ed informazione volti a diffondere la conoscenza dei temi legati alla prevenzione oncologica, in particolare del melanoma, anche con il coinvolgimento di ricercatori, volontari o testimonial e a favorire le iniziative che potranno essere in seguito concordate nell'ambito delle attività previste dal presente protocollo.

Articolo 3

(Comitato paritetico)

- 1) Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti e coordinato da un rappresentante del MIUR.

Articolo 4

(Gestione e organizzazione)

- 1) L'Ufficio I della Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, cura la costituzione del Comitato di cui all'articolo 3. I profili gestionali, organizzativi e il coordinamento delle attività realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa sono curate dall'Ufficio III della medesima Direzione.

Articolo 5
(Durata del Protocollo e oneri)

- 1) Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione ed in ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'intesa.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università della
Ricerca

Il Capo Dipartimento
Rosa De Pasquale



Intergruppo Melanoma Italiano – IMI

Presidente
Giuseppe Palmieri

